

(N. 1487)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato della Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1951 (V. Stampato N. 985)

presentato dal **Ministro dell'Interno**
(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 GENNAIO 1951

Norme per la elezione dei Consigli provinciali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta provinciale.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale è composto:
di 45 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
di 36 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
di 30 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
di 24 membri nelle altre provincie.

I consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale.

Art. 3.

La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4.

Il presidente della Giunta provinciale convoca e presiede il Consiglio provinciale.

Art. 5.

L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri

assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuta la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti.

A parità di voti, è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

Art. 6.

Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

Art. 7.

Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 8.

Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

Art. 9.

In ogni provincia sono costituiti tanti collegi uninominali quanti corrispondono ai due terzi dei consiglieri provinciali spettanti alla provincia in base all'articolo 2.

A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

Art. 10.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia purchè sappiano leggere e scrivere.

Art. 11.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di sindaco o di assessore di un Comune della provincia.

Art. 12.

In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 13.

La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati — dei quali uno presiede — nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 14.

La candidatura può essere accettata per un solo collegio della provincia.

La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 15 e la designazione di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale.

La candidatura deve essere presentata da almeno 50 e non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato. La presentazione è fatta entro le ore 12

del 30° giorno precedente quello delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale circoscrizionale, al quale sono devoluti i compiti che nelle elezioni comunali spettano alla Commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame ed all'ammissione delle candidature.

Entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se esse sono state depositate in termine e nelle forme prescritte.

Entro 24 ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale fa pervenire all'ufficio elettorale centrale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.

Art. 15.

Entro il 28° giorno antecedente a quello delle elezioni, il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 14, può dichiarare con quali candidati di altri collegi della provincia intende collegarsi.

La dichiarazione deve essere fatta con atto autentificato da notaio, da presentarsi all'ufficio elettorale centrale. Essa si deve riferire ad almeno altri due candidati e deve essere reciproca.

È ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno.

Art. 16.

Non oltre il 26° giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale centrale:

1° elimina le candidature di coloro che si siano presentati in più di un collegio della provincia. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultime, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

2° verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termini dell'articolo precedente siano reciproche;

3° dà comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali delle candidature ammesse e dei collegamenti riconosciuti regolari.

Art. 17.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente:

1° assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;

2° comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;

3° procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine, ed all'invio del manifesto ai sindaci dei Comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

4° trasmette, per la stampa delle schede, alla Prefettura le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.

Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge, e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al n. 1.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 18.

Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di candidati collegatisi ha la facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale centrale.

Art. 19.

Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

Art. 20.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni

e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Art. 21.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

1° effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

2° somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al consigliere eletto e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale nonchè alla Prefettura perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori del collegio.

Art. 22.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta, il secondo esemplare immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, ed il terzo è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 23.

L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il tribunale a termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, non proclamati eletti a' termini dell'articolo 21.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero dei votanti nel collegio.

L'assegnazione del terzo di seggi di consigliere provinciale che rimane da coprire si fa nel modo seguente:

si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati collegatisi tra loro, per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale;

si attribuiscono quindi ad ogni gruppo di candidati tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità dei resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati dei gruppi medesimi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra i vari gruppi seguendo le norme dei commi precedenti.

L'ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra individuale relativa. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale ed alla Prefettura perchè, a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati.

Art. 24.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 25.

I posti di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alle elezioni sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale relativa, se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base al precedente articolo 23. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo stesso.

Se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base all'articolo 21 si procede ad elezione suppletiva nel collegio rimasto vacante, entro tre mesi dalla data della vacanza, purchè da questa data non manchino meno di sei mesi al termine di scadenza dalla carica del Consiglio provinciale.

Art. 26.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di

Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1° l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2° il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3° per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguente dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Art. 27.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liqui-

dazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.

Nel caso previsto dall'articolo precedente le spese inerenti al funzionamento degli uffici elettorali di sezione sono ripartite in parti uguali, tra le Amministrazioni provinciali ed i singoli comuni.

Art. 28.

Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

TABELLA A.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

The diagram illustrates a voting slip template. It features a central vertical column with a width of 10 cm, flanked by two side columns, each 5 cm wide. The top section is a large empty rectangular area. Below this, the main body of the slip is divided into three vertical sections. The left section, 5 cm wide, contains a circular field with a diameter of at least 20 mm, followed by a field for the voter's name and surname, and two more empty rectangular fields. The middle section, 10 cm wide, is filled with a dense, repeating pattern of small, stylized characters. The right section, 5 cm wide, contains a circular field, followed by a field for the voter's name and surname, and two more empty rectangular fields. Dimensions are indicated by brackets: 'em. 5' for the side columns and 'em. 10' for the central column.

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

TABELLA B.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
(retro)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
di
(data dell'elezione)

Collegio di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DEGLI SCRUTATORI
.....
.....

Timbro

Visto: Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.